

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 2
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 5
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
CONVOCAZIONI . . . . .	» 8
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	» 11

### AFFARI INTERNI (II)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970, ORE 9,50. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mariani.

#### Disegno e proposte di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile (335);

Covelli e Cuttitta: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303);

Maulini ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420);

Maulini ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454);

Cavallari ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968);

Tripodi Antonino: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154).

All'inizio, il Presidente Mattarelli sottolinea che è stato mantenuto l'impegno, a suo tempo assunto, di tenere seduta all'indomani della consultazione elettorale, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Riferisce quindi brevemente sullo stato dei provvedimenti che hanno costituito oggetto di esame di un apposito Comitato ristretto. A conclusione di questo esame è stato proposto alla Commissione un nuovo testo unificato sul quale si sono espresse favorevolmente le Commissioni bilancio e affari costituzionali.

Il relatore Zamberletti illustra il nuovo testo precisando che esso non costituisce un testo definitivo ma piuttosto un punto d'in-

contro tra le soluzioni prospettate dal Comitato e quelle del Governo. Vi sono ancora dei nodi da sciogliere su cui deciderà la Commissione.

Il cardine su cui si incentra il provvedimento è il principio della prevenzione e della previsione dello stato di pericolosità mediante la predisposizione di piani e programmi per interventi rapidi ed efficaci.

Strumenti del sistema di protezione civile sono il Comitato interministeriale, i Comitati regionali ed i Comitati provinciali.

I Comitati regionali sono stati proposti dal Comitato ristretto non solo per considerazione d'ordine tecnico (relative alle dimensioni che spesso assumono le calamità naturali) ma anche tenendo conto della istituzione delle regioni alle quali non si può non riconoscere un ruolo di elaborazione di indicazioni, di proposte e di programmi in una materia che seppure costituzionalmente non demandata alle regioni, ne investe da vicino gli interessi.

L'altro pilastro del provvedimento è la revisione della struttura del Corpo dei vigili del fuoco che costituisce il nucleo centrale e lo strumento qualificato per gli interventi in caso di calamità. Dopo aver prospettato una ristrutturazione dei comandi ai vari livelli (provinciale, regionale e nazionale) osserva che nel nuovo testo sono state introdotte innovazioni, per quanto riguarda il trattamento normativo ed economico, che vanno al di là delle stesse rivendicazioni di base.

Conclude auspicando l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Maulini avanza la proposta di stralciare dal disegno di legge le norme relative al Corpo dei vigili del fuoco (revisione degli organici, orario di lavoro, compensi per lavoro straordinario ecc.) ai fini di una separata ed immediata discussione. A suo parere, mentre la normativa relativa alla protezione civile abbisogna di approfondimenti, soprattutto in relazione al fatto nuovo della istituzione delle regioni, la parte relativa alle rivendicazioni dei vigili del fuoco potrebbe essere rapidamente approvata.

Si dichiarano contrari alla proposta di stralcio i deputati Alfano e Foschi mentre si dichiara favorevole il deputato Malfatti Francesco.

Il Sottosegretario per l'interno Mariani si dichiara contrario alla proposta di stralcio affermando che non vi sono motivi di opportunità né di tecnica legislativa per una simile operazione. I due aspetti della materia del disegno di legge sono strettamente connessi per il ruolo che viene attribuito al Corpo dei

vigili del fuoco nel sistema di protezione civile. Certo vi è un divario su alcuni punti tra le proposte del Comitato e quelle governative, ma il Governo è pronto a discuterne con l'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

È anche vero che c'è il fatto nuovo della istituzione delle regioni. A questo proposito il Governo ritiene che le nuove strutture regionali debbano essere utilizzate, come anche il relatore ha sottolineato, per una partecipazione nella elaborazione di proposte e di programmi, ma non si può andare oltre in una materia la cui competenza è riservata allo Stato. Si tratterà dunque di adeguare le norme alla nuova situazione ma non per ciò di impedire l'ulteriore *iter* del provvedimento la cui urgenza è stata ribadita con la richiesta della sede legislativa, ai fini cioè di un più sollecito esame.

Osserva infine che il Governo ha prontamente aderito alle proposte unanimemente avanzate dal Comitato per quanto riguarda il trattamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco. Lo stralcio servirebbe solo a ritardare la soluzione di questi problemi (ampliamento organico, orario di lavoro, ecc.).

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di stralcio che è respinta.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSÌ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

#### Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (2469).

La Commissione passa all'esame degli emendamenti all'articolo unico del disegno di legge.

A seguito degli interventi dei deputati Vassalli, Cataldo, Guidi, Leonetto Amadei, La Loggia, Cavaliere, del relatore Lospinoso Severini e del sottosegretario Pennacchini, viene approvato un emendamento Lospinoso Seve-

rini-Vassalli-Cataldo-Leonetto Amadei, con cui si modifica il nuovo testo, contenuto nel decreto-legge, dell'articolo 272 del codice di procedura penale, rendendone più chiara la formulazione. Pertanto resta stabilito che a seguito di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella di giudizio, possono essere imposti all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282 del codice di procedura penale (cauzione, malleveria, divieto od obbligo di soggiorno in un determinato comune), e che una nuova cattura dell'imputato, scarcerato per decorso dei termini massimi di custodia preventiva, può aversi soltanto se risulti che questi abbia violato gli obblighi impostigli a norma del suddetto articolo 282 o risulti che si sia dato o sia per darsi alla fuga.

Il deputato Cataldo illustra quindi un suo emendamento tendente a stabilire che la durata della carcerazione preventiva sia commisurata alla pena edittale prevista per il reato per il quale sia intervenuta sentenza di condanna, e non alla pena collegata alla imputazione che ha dato inizio al procedimento.

Il deputato Vassalli, rilevato che la Commissione ed il rappresentante del Governo concordano nel ritenere che già dal testo del decreto-legge risulti che per determinare il limite massimo di durata della custodia preventiva si debba considerare l'imputazione quale è definita con l'ultimo atto del giudice intervenuto nel procedimento, dichiara di non essere contrario all'emendamento, che viene quindi approvato.

Si apre successivamente un dibattito in ordine all'articolo 3 del decreto-legge, che dispone nel primo comma, in via transitoria, la decorrenza dal 4 maggio di tutti i nuovi termini di custodia preventiva per i procedimenti in corso, ma stabilisce al secondo comma che in ogni caso debba essere scarcerato chi abbia già subito la carcerazione preventiva per i periodi fissati dalle nuove disposizioni, aumentati della metà.

Il deputato Cavaliere afferma che sarebbe opportuno sostituire l'intero articolo con una disposizione che consenta, nei confronti di coloro che abbiano già riportato una condanna in primo grado a non meno di venti anni di reclusione, di prorarre la carcerazione preventiva per altri due anni, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; ma, poiché la Commissione gli appare orientata sfavorevolmente rispetto all'accoglimento di una siffatta norma, presenta un emendamento, del pari sostitutivo dell'intero articolo,

in base al quale la protrazione per altri due anni della custodia preventiva potrebbe essere disposta soltanto nei confronti di persone già imputate di reati per i quali sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Il deputato La Loggia ritiene che l'emendamento Cavaliere, non ricollegandosi ai termini stabiliti nel nuovo testo dell'articolo 272 del codice di procedura penale, si presti a censure di incostituzionalità.

Il relatore Lospinoso Severini propone allora di introdurre un terzo comma nell'articolo 3, tendente ad escludere i limiti del secondo comma, per una serie di imputazioni più gravi quali quelle di strage, di omicidio, di epidemia; in questi casi, quindi, decorrebbero *ab initio*, dal 4 maggio 1970, i nuovi termini di durata della custodia preventiva.

Il deputato Guidi rileva che all'interno della maggioranza si è avuta quasi una corsa a modificare in senso peggiorativo il decreto-legge. Ne sono una prova gli emendamenti Lospinoso Severini e Cavaliere, anche se deve osservarsi che quest'ultimo produrrebbe conseguenze meno gravi dell'altro.

Si è detto che tali disposizioni servirebbero a fronteggiare i pericoli derivanti dal ritorno in libertà di tanti delinquenti, ma si dimentica che nello stesso decreto-legge è prevista la possibilità di una nuova cattura dell'imputato che trasgredisca gli obblighi impostigli (quale quello di soggiornare in un determinato comune) o si sia dato o sia per darsi alla fuga.

Il Ministero dell'interno, facendosi portatore di esigenze manifestate da certe componenti della magistratura notoriamente ostili ad ogni innovazione democratica, ha sollecitato il Governo ad evitare la liberazione di pericolosi elementi della mafia. Si è quindi sollevata la modifica delle disposizioni transitorie del decreto-legge, ma il gruppo comunista dichiara che si opporrà ad ogni emendamento peggiorativo di queste disposizioni.

Può apparire strano che sia il gruppo comunista a difendere l'originario testo governativo, ma tale atteggiamento discende dalla constatazione che non certo dal decreto-legge deriva il mai abbastanza deprecato fenomeno della mancata cattura di ben noti esponenti della malavita siciliana. Le autorità dello Stato potrebbero, ove lo volessero, porre fine a tale scandalo ricorrendo agli strumenti offerti dalla legislazione vigente e dallo stesso decreto-legge.

Dichiara quindi che il gruppo comunista voterà contro siffatti emendamenti, dai quali non solo deriverebbe necessariamente l'inco-

stituzionalità di questa parte del provvedimento, ma verrebbe altresì negativamente influenzata anche l'interpretazione delle restanti norme del decreto-legge.

Il deputato Vassalli, premesso che l'accostamento del decreto-legge all'amnistia non è accettabile ed è probabilmente dovuto alla faciloneria di alcuni organi di informazione, rileva che il Ministero dell'interno giustamente e legittimamente ha segnalato il pericolo derivante dall'applicazione delle norme transitorie del decreto-legge (sembra che già sia stata disposta la scarcerazione di duecento detenuti, dei quali la maggior parte imputati di omicidio). Se è vero che lo stesso decreto-legge consente una rinnovata cattura di questi soggetti, è anche da osservare che si tratta di norme che facilmente non potranno trovare tempestiva applicazione.

Indubbiamente questo è il punto cruciale che si è posto all'esame della Commissione, e bisogna scegliere tra opposte esigenze, nel rispetto dei principi costituzionali. Si è detto autorevolmente che la libertà concessa a quegli imputati è l'alto prezzo che bisogna pagare a causa di una ventennale inerzia del Parlamento. Prezzo tanto più alto in quanto il decreto-legge è già entrato in vigore.

Se quindi può comprendere come al riguardo possano manifestarsi opinioni contrastanti, afferma di non essere contrario allo emendamento Lospinoso Severini, eventualmente modificato sulla base di un accordo che la Commissione dovrebbe poter raggiungere.

Il deputato Reggiani dichiara che se è necessario tutelare l'imputato incolpevole, non può non procedersi all'approvazione di un emendamento quale quello proposto dal relatore, ispirato al soddisfacimento delle esigenze non soltanto delle vittime dei reati e dei testimoni d'accusa, ma dell'intera società. Se la Commissione andasse in contrario avviso, egli non potrebbe esprimere un giudizio favorevole sul provvedimento nel suo complesso.

Il deputato La Loggia propone di modificare l'emendamento del relatore per evitare che la decorrenza dei nuovi termini possa portare, nei confronti di chi già da molto tempo è sottoposto a custodia preventiva, a superare ogni ragionevole limite di durata. Si dovrebbe pertanto, per i casi più gravi, stabilire che non si possa in alcun caso superare il doppio dei termini predisposti, *pro futuro*, in via generale.

Il deputato Reggiani ritiene preferibile l'emendamento Lospinoso Severini, maggiormente atto a porre termine al turbamento

creatosi nella pubblica opinione e a difendere le persone offese dal reato.

Il deputato Musotto rileva che il principio secondo cui la custodia preventiva non deve superare limiti ragionevoli, quali quelli fissati nel decreto-legge, riscuote consenso generale. Il problema si pone peraltro per la improvvisa entrata in vigore della nuova disciplina, che ha posto in libertà e porrà in libertà anche persone già condannate in primo grado a pene gravissime. E non è il caso di parlare di mafiosi: ciò che interessa la società è punire non il mafioso, ma il delinquente, a prescindere dalla sua appartenenza a questa o a quella compagine sociale.

In questo ordine di idee, ritiene che un equo compromesso tra le opposte esigenze possa essere trovato sulla base delle indicazioni fornite dal relatore e dal deputato La Loggia.

Il Presidente osserva che l'opinione pubblica è continuamente sottoposta a spinte di carattere emotivo, suscitate dagli organi di stampa che sono sempre tesi a creare interesse, sensazione, anche relativamente a vicende che in realtà non presentano nulla di rilevante.

Egli quindi non ritiene giustificato e concreto l'allarme sociale di cui si è parlato, e sarebbe favorevole al mantenimento delle norme transitorie nel testo originario. In considerazione, peraltro, degli sviluppi assunti dal dibattito, invita la Commissione ad adottare una soluzione rispondente alle indicazioni formulate dai deputati Lospinoso Severini, La Loggia e Musotto.

Il deputato Vassalli concorda.

Il Sottosegretario Pennacchini, premesso che lo ha stupito la pesantezza delle posizioni assunte dal deputato Guidi, che ha fatto carico al Governo di intenti repressivi laddove la pronta adozione del decreto-legge ha invece dimostrato il contrario, rileva che dagli interventi — particolarmente significativo quello del deputato Reggiani — è apparso evidente come l'allarme sociale derivante dalle norme transitorie del provvedimento trovi eco presso più parti politiche.

Si dichiara pertanto favorevole all'approvazione dell'emendamento Lospinoso Severini, eventualmente modificato nei sensi indicati dagli oratori intervenuti nel dibattito.

Respinto l'emendamento Cavaliere, e ritirato l'emendamento aggiuntivo Lospinoso Severini viene presentato ed approvato un emendamento La Loggia-Lospinoso Severini-Vassalli che sostituisce il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge.

Pertanto la norma che fissa al 4 maggio 1970, per i procedimenti in corso, la decorrenza dei nuovi termini di custodia preventiva trova un limite nella sua applicazione, nel senso che la carcerazione complessivamente sofferta non potrà comunque superare della metà il periodo massimo previsto in via generale; per alcuni reati più gravi, tuttavia, tale limite è elevato ulteriormente e quindi la carcerazione complessivamente sofferta non potrà oltrepassare il doppio dei termini previsti in via normale.

La Commissione approva quindi l'articolo unico del disegno di legge con le modifiche apportate e dà mandato all'onorevole Lospinoso Severini di stendere la relazione per l'Assemblea; il Presidente si riserva di procedere alla nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per le finanze, Borghi ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

#### Disegno di legge:

**Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria (348).**

Il relatore Azzaro riferisce favorevolmente sul provvedimento. Senza discussione la Commissione ne approva gli articoli. Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto e approvato.

#### Proposte di legge:

**D'Alessio ed altri: Vendita a trattativa privata al consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di un terreno di un'area demaniale in Fiumicino-Roma (80);**

**Darida: Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1172).**

Su proposta del Sottosegretario di Stato per le finanze, Borghi, la Commissione rinvia ad altra seduta la discussione delle proposte di legge.

#### Disegno di legge:

**Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2326).**

Dopo relazione del Presidente Vicentini che ricorda con commosse parole la figura del ministro scomparso, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge che votato a scrutinio segreto risulta approvato.

#### Disegno e proposta di legge:

**Concessione di indennizzi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (2278);**

**Bernardi e Nicolazzi: Concessione di indennizzi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (2290).**

Riferisce sui provvedimenti il relatore Giglia che raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione assume come testo base il provvedimento n. 2276 e ne approva gli articoli. Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato con l'assorbimento della proposta di legge n. 2290.

#### Disegno di legge:

**Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2341).**

Riferisce favorevolmente sul provvedimento il deputato Perdonà in sostituzione del relatore Laforgia. La Commissione, su congiunta iniziativa del deputato Cesaroni e del Governo, modifica l'articolo 1 del provvedimento sostituendo, al primo comma, la data 1° gennaio 1972 con la data 1° gennaio 1971 per la decorrenza dell'orario settimanale di 40 ore. Approvati senza modificazioni gli altri articoli del disegno di legge, la Commissione vota a scrutinio segreto il provvedimento che risulta approvato.

#### Proposte di legge:

**Belci e Marocco: Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (1965);**

**Bologna: Modifica dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 362, concernente finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare nelle province di Trieste e Gorizia (2086).**

Il relatore Pandolfi illustra favorevolmente i provvedimenti.

La Commissione assume quale testo base la proposta di legge n. 1965 e su iniziativa del relatore, con cui concorda per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani, modifica l'articolo unico nel senso di sostituire le parole: « pari al 10 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso », con le parole: « non superiore al 10 per cento della consistenza patrimoniale del fondo stesso ».

La proposta di legge n. 1965 è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata con l'assorbimento della proposta n. 2086.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## DIFESA (VII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

#### Disegno di legge:

Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito (2324).

Il deputato Fasoli, pur riconoscendo la obiettiva situazione di disagio in cui versano i sottufficiali dell'esercito, ritiene tuttavia opportuno un ulteriore rinvio della discussione affinché il Governo chiarisca il proprio orientamento in tema di ristrutturazione delle Forze Armate, nella quale rientra certamente il disegno di legge in esame, alla luce anche delle conclusioni alle quali sta ormai per pervenire sullo stesso argomento la Commissione di inchiesta sul Sifar.

Dopo che il deputato Buffone ha sottolineato la necessità di discutere con urgenza il provvedimento, interviene il Sottosegretario Lattanzio il quale, confermato l'impegno del Governo ad affrontare il problema del riordinamento delle Forze Armate con la più ampia collaborazione della Commissione, ribadisce la necessità di approvare il disegno di legge anche per non creare sperequazioni con la categoria dei sottufficiali dell'Aeronautica a favore dei quali è stato recentemente approvato un disegno di legge organico.

Riassunti i termini della discussione dal Presidente Mattarella, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Proposta di legge:

Mattarelli e Fornale: Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato (619-B)*).

Il relatore Bologna è favorevole al provvedimento nella stesura pervenuta dal Senato nonostante qualche perplessità sull'articolo 2. Su proposta del Sottosegretario Lattanzio, che manifesta riserve sulla soppressione dell'articolo 5 che sancisce la vigilanza del Ministero della difesa sulla Federazione colombofila italiana, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Proposta di legge:

De Meo ed altri: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ed alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (2031).

Il relatore Buffone prospetta l'opportunità di un'estensione delle provvidenze del provvedimento anche ai sottufficiali nonché di una migliore articolazione per la parte concernente la copertura finanziaria. Presenta pertanto, d'intesa con i proponenti della proposta, un nuovo testo.

Dopo che il Governo si è dichiarato favorevole alla iniziativa del relatore, il Presidente Mattarella, preso atto del nuovo testo, avverte che esso sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il parere di competenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

#### Disegno di legge:

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso (*Approvato dal Senato (1493)*).

Il Presidente Baroni, in assenza del relatore, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

## LAVORO (XIII)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

#### Proposte di legge:

Macchiavelli ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392);

Durand de la Penne: Modificazione dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (759);

Belci ed altri: Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (987);

Durand de la Penne: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (2376);

Ballarin ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (2502).

Il sottosegretario Rampa fa presente che è in corso di avanzata elaborazione, da parte

del Governo, un disegno di legge in materia. Chiede pertanto il rinvio dell'esame delle proposte di legge, affinché, entro breve tempo, sia possibile procedere congiuntamente all'esame delle proposte stesse e del disegno di legge. La Commissione concorda.

#### Proposta di legge:

Laforgia ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 205 e seguenti del titolo secondo del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni derivanti da lavori aventi carattere oggettivamente agricolo (1280).

L'esame della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

In fine di seduta, il sottosegretario Rampa coglie l'occasione per sollecitare la discussione del disegno di legge n. 2342, relativo alla determinazione del contributo a carico dell'INAM dovuto alla Cassa mutua di malattia dell'ENEL.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)

Giovedì 11 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

Senatori DE MARZI ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2176) — (*Parere della V Commissione*);

PIRASTU ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117) — (*Parere della I Commissione*);

ANDREONI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);

BIGNARDI ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404) — (*Parere della IX Commissione*);

— Relatori: Padula, per la IV Commissione; Ceruti, per la XI Commissione.

### II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 11 giugno, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — protezione civile (335) — (*Parere della I, della V, della VII, della IX e della XIV Commissione*);

COVELLI e CUTTITTA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e

dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420) — (*Parere della V Commissione*);

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968) — (*Parere della V Commissione*);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Zamberletti.

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 11 giugno, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1923) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data

10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

JOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

MAROCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567) — (*Parere della V Commissione*);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

— Relatore: Bardotti.

*Esame della proposta di legge:*

Senatori BLOISE ed altri: Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2477) — Relatore: Racchetti;

---

**COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.**

**Giovedì 11 giugno, ore 10.**

(*Presso il Senato della Repubblica*)

---

**GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

**Martedì 16 giugno, ore 10,30.**

Discussione del progetto di Regolamento: esame di questioni accantonate.

---

**COMMISSIONE D'INDAGINE  
(nominata dal Presidente a richiesta del  
deputato Scalfari a norma dell'articolo 74  
del Regolamento).**

**Martedì 16 giugno, ore 18.**

---

**IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(Lavori pubblici)**

**Mercoledì 17 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2480) — Relatore: Fioret — (*Parere della V Commissione*);

Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2481) — Relatore: Pisoni — (*Parere della V Commissione*);

Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2482) — Relatore: Carra — (*Parere della V Commissione*);

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844,

---

recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari (2231) — Relatore: Fioret.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso (*Approvato dal Senato*) (1493) — Relatore: de' Cocci — (*Parere della IV Commissione*).

---

---

## RELAZIONI PRESENTATE

*IV Commissione (Giustizia):*

Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (2469) — Relatore: Lospinoso Severini.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 22.*